

COOP E TERZO SETTOREdi **ELLIS BOTTAZZO****Il destino delle Onlus che non adeguano i propri statuti**

Cosa succede alle associazioni, fondazioni e altri enti non commerciali che oggi possiedono la qualifica di Onlus e che non diventano enti del Terzo settore entro il termine previsto dall'art. 104, c. 2 D.Lgs. 117/2017.

L'art. 102, c. 2, lett. a) D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) interviene **abrogando la disciplina delle Onlus** a decorrere dal termine di cui all'art. 104, c. 2 del Codice del Terzo settore stesso, ovverosia a decorrere dal periodo di imposta successivo all' **autorizzazione della Commissione europea**, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del **Registro unico del Terzo settore (RUNTS)**.

Ad oggi quindi, la normativa sulle Onlus è ancora pienamente in vigore, dato che le condizioni richiamate non si sono ancora verificate. Va da sé che la piena operatività del RUNTS è strettamente connessa all'abrogazione, anche ai fini fiscali, della qualifica di Onlus.

Come sappiamo, Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) è una qualifica che viene riconosciuta ad una organizzazione (associazione, fondazione o altro) che risponde ai requisiti richiesti dall'art. 10 D.Lgs. 460/1997. L'adozione della qualifica di Onlus porta all'ente evidenti **benefici di natura fiscale**, ma anche, tra gli altri, determinati **obblighi patrimoniali**. Uno dei vincoli imposti è quello, in caso di perdita della qualifica di Onlus, di **devoluzione del patrimonio** ai fini di pubblica utilità.

Il perimetro di salvataggio in questo caso è dettato dall'art. 101, c. 8 del Codice del Terzo Settore, laddove si afferma che la perdita della qualifica di Onlus, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, e quindi non comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio. L'intento del legislatore è chiaramente quello di condurre questi enti verso il Codice del Terzo Settore e l' **assunzione della qualifica di APS, ODV** (previsti solo per gli enti associativi) **o altro Ente del Terzo settore**.

Peraltro, l'art. 101, c. 2 del Codice del Terzo Settore, modificato dal D.L. 18/2020 (Cura Italia), ha fissato un termine al **31.10.2020** per l' **adeguamento degli statuti** di Onlus, APS e ODV, da effettuarsi con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Il decorso del suddetto termine, secondo interpretazione consolidata, **non porta alcuna conseguenza** in ordine alla qualifica di Onlus, in quanto sarà possibile adeguare gli statuti anche successivamente a tale termine, non potendo beneficiare però dell'approvazione con modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Ricapitolando, gli enti Onlus hanno di fronte a loro le seguenti scelte:

- 1) **adeguare** i propri statuti e assumere la qualifica di APS, ODV o altro Ente del Terzo settore **entro** **il 31.10.2020**; in questo caso l'ente potrà adottare il nuovo statuto con modalità e maggioranze previste per l'assemblea ordinaria;
- 2) **adeguare** i propri statuti e assumere la qualifica di APS, ODV o altro Ente del Terzo settore **dopo** **il 31.10.2020** ma prima del termine di cui all'art. 104, c. 2 (piena operatività del RUNTS); in questo caso l'ente potrà adottare il nuovo statuto, ma non potrà farlo con le modalità e maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, dovrà rifarsi alle proprie norme statutarie che regolano le modifiche statutarie, in mancanza delle quali si applica l'art. 21, c. 2 C.C.;
- 3) **non adeguare i propri statuti** anche dopo l'operatività del RUNTS e perdere la qualifica di Onlus, rimanendo probabilmente un ente non commerciale regolato dal libro I del Codice Civile, ipotesi che costringerà l'ente alla sicura devoluzione del patrimonio.